TERZO SETTORE: LA LEGGE DELEGA

01. NOZIONE

La **legge 106/2006** conferì **Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale**.

Il corposo impianto normativo ha dato luogo ad una serie di provvedimenti, ancora lungi dall'esser terminati. In ogni modo la legge delega conteneva istruzioni verso l'adozione di un nuovo tessuto normativo organico e unitario nel quadro della riforma complessiva del settore non profit.

In particolare la legge delega: *Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa*, delegava il Governo *ad adottare … uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore*.

In sintesi grafica, i decreti attuativi devono riguardare.

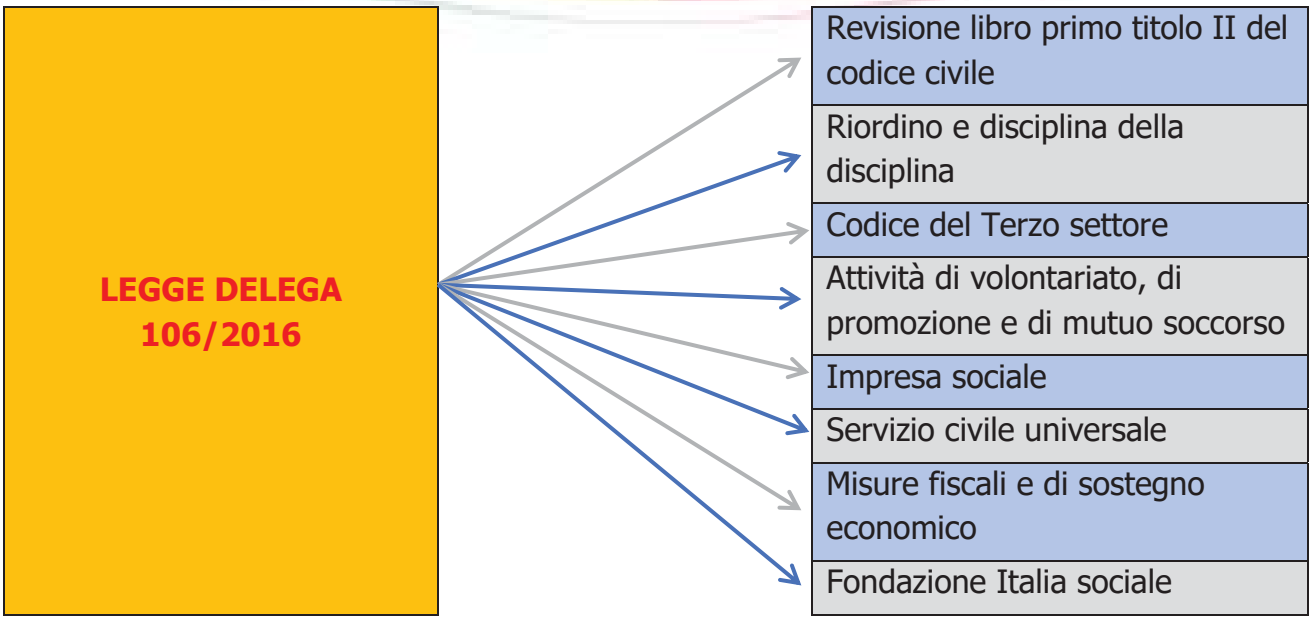

02. DEFINIZIONE DI TERZO SETTORE

L'articolo 1 della legge ha definito cosa si intenda per **Terzo Settore**:

IL COMPLESSO DEGLI ENTI PRIVATI

Senza scopo di lucro che perseguono	finalità civiche solidaristiche di utilità sociale

che, in attuazione del principio di sussidiarietà

promuovono e realizzano attività di interesse generale	mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi

In ogni caso **rimangono escluse** dalla disciplina del **Terzo settore**:

le formazioni e le associazioni politiche
i sindacati
le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche
le fondazioni bancarie per loro intrinseca natura

03. PRINCIPI GENERALI

Il successivo **articolo due** indica che i decreti legislativi che dovranno essere adottati dovranno rispettare i seguenti **principi e criteri direttivi generali**:

a)	riconoscere, favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidarietà,

	sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;
b)	riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata il cui svolgimento, secondo le finalità e nei limiti di cui alla presente legge, può concorrere ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;
c)	Assicurare l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti;
d)	semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica.

04. LE FINALITA' DI INTERVENTO

La delega al Governo, espressa con la **legge 106/2016** indica nei successivi articoli **le finalità di intervento**, nell'ambito del nuovo sistema normativo del Terzo settore, le scorriamo in rapidissima sintesi, rimandando alle ***Schede*** sui provvedimenti approvati per la loro analisi.

Revisione del titolo II del libro primo del codice civile

ARTICOLO 3 – Il D.Lgs. da emanarsi dovrà rispettare principi e criteri direttivi nel semso della semplificazione per il riconoscimento della personalità giuridica definendo le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti, prevedendo obblighi di informazione e trasparenza, valorizzando, in tal senso, il sito internet dell'ente e prevedere una discipna per la conservazione del patrimonio degli enti.

Riconoscere gli enti con personalità giuridica, con conseguente assunzione di responsabilità limitata e responsabilità degli amministratori nel principio del rapporto di certezza nei rapporti con i terzi e tutela dei creditori.

Assicurare il rispetto dei diritti degli associati e il rispetto delle prerogative dell'assemblea.

Prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d'impresa si applichino le norme in materia.

Disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni.

Riordino e revisione del Terzo settore e Codice del Terzo settore

ARTICOLO 4 – I D.Lgs. in materia dovranno provvedere al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente mediante la redazione di un Codice che possa essere un

nuovo inizio, abrogando tutte le norme sempre nel rispetto di criteri e direttive generali espressamente elencate ch vi invitiamo a valutare nell'apposita *Scheda* in questa *Sezione*.

Attività di volontariato, di promozione sociale e mutuo soccorso

ARTICOLO 5 – I D.Lgs. in materia dovranno provvedere al riordino e alla revisione organica delle diverse discipline vigenti armonizzandole e coordinandole e valorizzandone i principi di gratuità, democraticità e partecipazione.

Dovranno essere introdotti criteri e limiti relativi al rimborso spese per l'attività dei volontari, dovrà essere promossa la cultura del volontariato e delle diverse esperienze riconoscendo la specificità degli enti operanti nella protezione civile.

Impresa sociale

ARTICOLO 6 – I D.Lgs. in materia dovranno provvedere al riordino e alla revisione organica della disciplina di impresa sociale mediante qualificazione di detta impresa quale impresa privata che svolge attività d'impresa e destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale.

Servizio civile universale

ARTICOLO 8 – I D.Lgs. in materia dovranno provvedere alla revisione organica della disciplina in materia di servizio civile nazionale istituendo il servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, prevedendo un meccanismo che possa ammettere giovani italiani e stranieri, di età compresa tra 18 e 28 anni, al servizio civile universale, prevedendo un limite di durata non inferiore ad otto mesi e non superiore ad un anno, riconoscendo le conoscenze e le competenze acquisite durante tale servizio.

05. VIGILANZA, MONITORAGGIO E CONTROLLO

L'articolo 7 della legge delega 106/2016 attribuisce le **funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo** pubblico sugli enti del Terzo settore al Ministero del Lavoro e lelle politiche sociali in collaborazione, per quanto di competenza, con i ministeri interessati e con gli altri enti coinvolti.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove l'adozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore anche attraverso l'utilizzo di strumenti

atti a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attivita' svolte dagli enti medesimi, sulla base di **apposito accreditamento** delle reti associative di secondo livello o, con particolare riferimento agli enti di piccole dimensioni, con i centri di servizio per il volontariato.

Il Ministero predispone linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore valutandone l'impatto sociale rispetto ad obiettivi di breve, medio e lungo periodo.

06. MISURE FISCALI E DI SOSTEGNO ECONOMICO

L'articolo 9 demanda ai D.Lgs. previsti il compito di disciplinare le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e di procedere al riordino e all'armonizzazione della disciplina tributaria e delle diverse fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa Ue.

I decreti dovranno procedere alla:

a)	revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente;
b)	razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità dal reddito complessivo e di detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura,
c)	completamento della riforma strutturale **dell'istituto della destinazione del cinque per mille** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a tale scopo si inviata a visionare l'apposita *Scheda* presente in questa *Sezione*;
d)	previsione di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla massima trasparenza;
e)	razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore;
f)	previsione, per le imprese sociali: della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio, di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale;

g)	istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attivita' di interesse generale
h)	introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale;
i)	promozione dell'assegnazione in favore degli enti anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata;
l)	previsione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge;
m)	revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

07. FONDAZIONE ITALIA SOCIALE

Concludendo la scheda in merito alla legge delega introduttiva della profonda revisione del Terzo settore, ci soffermiamo sul contenuto **dell'articolo 10** che istituisce la **Fondazione Italia sociale** *con lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati*.

La Fondazione, nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico ed è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, senza obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori.

Tale Fondazione dovrà instaurare rapporti con enti omologhi sia nazionali che esteri e lo statuto provvederà alla individuazione degli organi, alla loro composizione e compiti ed a individuare politiche e strumenti di efficace intervento.